Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 207/2026

OGGETTO: ***Applicazione dell'imposta di bollo agli avvisi, alle autorizzazioni e a tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri. Articoli 3 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune interpellante (di seguito l'*Istante*) fa presente che con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività economiche di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*", sono state introdotte misure di semplificazione alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che prevede «*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*».

In particolare, a seguito dell'introduzione dell'articolo 36 della legge n. 182 del 2025, che ha integrato l'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 130 del 2001,

gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari alla cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale. Con l'articolo 37 della citata legge n. 182 sono state apportate modifiche all'articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con l'aggiunta, dopo il comma 3, del comma 3-*bis*). A seguito di tale introduzione «*Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati da parte dell'ufficiale dello stato civile* (...) *per via telematica o in carta semplice*».

Le predette modifiche hanno generato difficoltà interpretative, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, in ordine al corretto trattamento fiscale da riservare alle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e agli affidi di ceneri da cadavere. Più in particolare, l'*Istante* rappresenta che sono stati sollevati dubbi interpretativi da parte degli ufficiali di stato civile dei comuni per l'utilizzo, nei citati articoli di legge, delle locuzioni "*in carta semplice e carta libera*", espressioni poste in senso contrapposto ai concetti quali "*in modalità digitale o per via telematica*". Ad una prima lettura, infatti, le nuove disposizioni esaminate sembrano aver introdotto un'esenzione dall'imposta di bollo per le citate autorizzazioni, in quanto, per prassi consolidata, le definizioni "*in carta semplice e carta libera*" vengono solitamente contrapposte all'espressione "*carta bollata*" o semplicemente "*in bollo*".

Così come precisato dall'*Istante* in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, «*Gli uffici comunali competenti nella gestione delle pratiche inerenti alle denunce di morte e agli adempimenti successivi relativi ai cadaveri hanno costantemente assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972, sia le istanze di richiesta di cremazione e di destinazione*

delle ceneri (affido e dispersione), sia i relativi provvedimenti autorizzatori. Ciò in quanto le esenzioni previste dalla normativa riguardavano esclusivamente l'emissione di certificazioni sanitarie o di autorizzazioni finalizzate al seppellimento del cadavere».

A tale riguardo, l'*Istante* precisa infatti che, fino all'entrata in vigore della legge n. 182 del 2025, né la legge n. 130 del 2001 né il d.P.R. n. 285 del 1990 contenevano disposizioni che prevedessero l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze e le autorizzazioni relative alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* fa presente che già alcune Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, investite della questione, pur rilevando che l'uso della terminologia utilizzata nella redazione dell'atto normativo potesse ingenerare dubbi sulla corretta applicazione della norma, si sono però espresse, con proprio parere, ritenendo che gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri debbano continuare a scontare l'imposta di bollo, in quanto l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025 nulla innova in materia di imposta di bollo.

A sostegno di tale ipotesi, le citate Direzioni regionali rilevano che l'obiettivo della legge n. 182 del 2025 sia da individuarsi nella semplificazione delle procedure, ammettendo anche la modalità digitale contrapposta alla modalità cartacea, e non quella di introdurre esenzioni, richiamando a conferma di tale assunto la previsione di cui all'articolo 73 della stessa legge n. 182 del 2025, secondo cui «*dall'attuazione del*

presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «*Disciplina dell'imposta di bollo*», dispone che «s*ono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa*». La Tariffa, parte I, allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972 include tra gli atti e documenti soggetti all'imposta fin dall'origine le «*istanze* (...) *dirette agli uffici e agli organi* (...) *dei comuni,* (...) *tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*» (articolo 3), nonché gli «*atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta*» (articolo 4).

Gli articoli 36 e 37 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*», hanno apportato modifiche alla disciplina dei titoli autorizzatori e dei documenti necessari per la cremazione, l'affido o la dispersione delle ceneri. In particolare, sono state introdotte modifiche significative, fra l'altro, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»* e al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante *«Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*».

L'articolo 36 della legge n. 182 del 2025 ha introdotto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001 la lettera *a-bis)*, secondo la quale «*gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido*». Il medesimo articolo 36 ha sostituito nell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 130 del 2001, le parole «*del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera»* con l'espressione *«del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale*».

Il citato articolo 3, comma 1, lettera *a)*, risulta, pertanto, così formulato: «*l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato*».

L'articolo 37 della legge n. 182 del 2025 ha, invece, modificato l'articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, rubricato «*Inumazione, tumulazione e cremazione*», che a seguito delle modifiche normative prevede che: «*1. Non si può far luogo ad inumazione*

o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. 3-bis. *Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice. 3*-ter. *L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».*

Il novellato articolo 74, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede in modo espresso l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e i documenti ivi previsti che riguardano i soli procedimenti di inumazione o tumulazione, definendoli *«fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo*».

Tanto sopra rappresentato, si osserva che la legge n. 182 del 2025 reca un insieme organico di disposizioni finalizzate alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure in diversi ambiti, tra cui quelle, contenute nel capo I del titolo II, relative ai procedimenti amministrativi. In tale ambito, caratteristica comune delle norme introdotte dalla legge in esame è sostanzialmente quella di ammettere le procedure telematiche di formazione, sottoscrizione e invio di provvedimenti amministrativi, certificazioni e istanze, accanto alle tradizionali modalità in vigore (essenzialmente la produzione cartacea della medesima documentazione).

L'obiettivo della normativa in commento, dunque, pare da individuarsi nella semplificazione delle procedure amministrative sopra descritte e non nella modifica della disciplina dell'imposta di bollo. In tale prospettiva, si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 182 del 2025, nell'articolo 74, commi 2 e 3-bis, del d.P.R. n. 396 del 2000, la locuzione «*in carta semplice*», posta mediante la congiunzione «*oppure*» in alternativa alla trasmissione «*per via telematica*», sembra limitarsi a individuare il supporto cartaceo per la formazione e l'inoltro della documentazione, senza assumere una specifica valenza ai fini dell'imposta di bollo. Analogamente, sempre per effetto della richiamata legge n. 182 del 2025, nell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *a-bis)*, della legge n. 130 del 2001, l'espressione «*in carta libera*», posta in

alternativa alla «*modalità digitale*», appare utilizzata per individuare la forma cartacea della documentazione.

Tale conclusione trova ulteriore conferma, sul piano sistematico, nell'articolo 73 della legge n. 182 del 2025, secondo cui «*dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13*». Con particolare riferimento agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025, la relazione tecnica aggiornata ha precisato che le disposizioni ivi previste non comportano "*nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*". Peraltro, anche dalla lettura del "*Dossier parlamentare A.C. 2655-A - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" del 19 novembre 2025 si evince che la finalità della citata legge è quella di semplificare gli adempimenti e di ridurre le tempistiche della trasmissione delle autorizzazioni.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che agli avvisi, alle autorizzazioni e a tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri continui ad applicarsi l'imposta di bollo, nulla avendo innovato, in tal senso, l'introduzione della disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.

Resta fermo che, al di fuori dello specifico caso sopra esaminato, le locuzioni «*in carta libera*» e «*in carta semplice*» assumono, invece, rilievo, in via generale, ai fini dell'imposta di bollo, individuando, secondo l'accezione consolidata nel linguaggio tecnico-tributario, il regime di esenzione dall'imposta dei relativi documenti (*cfr*. le risoluzioni n. 3656 del 7 giugno 1977 e n. 89/E dell'11 dicembre 2013). Il presente parere

viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e correttezza, restando impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)